



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

“Fino alla settima generazione”

nota al novellato art. 45-bis D L.vo 159/11

Il DL 4/25 ha confermato, ove mai ce ne fosse stato bisogno, l'attitudine della legislazione di prevenzione a costituire un sistema normativo di eccezione.

Ne è dimostrazione evidente la novella che ha interessato l'art. 45-bis del D. L.vo 159/11, mediante l'inserimento del comma 1-bis.

La norma, ora, prevede che, in caso di confisca di prevenzione definitiva, *“non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca...I relativi contratti sono risolti di diritto”*.

Due sono le premesse, dalle quali occorre muovere per apprezzare l'incipit di questo scritto.

La prima, interna al CAM, è che il lavoro dipendente in favore delle aziende sequestrate trova tutela – assai più rafforzata rispetto a quella generalmente approntata in favore dei terzi – negli artt. 41-ter, 48 commi 1 e 8, 63. Tutti espressamente destinati alla salvaguardia dei livelli occupazionali preesistenti alla confisca.

La seconda, assolutamente generale, che il diritto al lavoro gode di copertura costituzionale agli artt. 1, 4, 35 e seguenti della Carta.

Il Legislatore, dunque, ha stabilito che nello “stato della prevenzione” non valgono i principi basilari, immaginati dai Padri costituenti, secondo i quali la Repubblica, a ricordarne la natura “sociale” (L. Ferrajoli, Manifesto per l'uguaglianza, Laterza, 2018) è fondata sul lavoro.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



La concezione che i Costituenti avevano del lavoro emerge infatti dalla relazione dei lavori Assembleari, laddove si esplicita che *“la dizione “fondata sul lavoro” vuole indicare il nuovo carattere che lo Stato italiano, quale noi lo abbiamo immaginato, dovrebbe assumere”*, e poi ancora *“la Repubblica si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo di trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale”* (così, oltre a Ferrajoli, cit., anche G. Coraggio in https://lamagistratura.it/primo-piano/lart-1-della-costituzione/#_ftnref8).

Il “principio lavorista” che innerva la Costituzione emerge poi, in maniera programmatica, dai successivi art. 4 (*“la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”*) e 35 (*“la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”*).

Ma la riforma travolge pure il principio di personalità della sanzione – anche ad ammettere che la confisca di prevenzione abbia natura amministrativa e non penale – ricavabile non solo dall'art. 27 Cost per le pene, ma anche dall'art. 3 L. 689/81 per le sanzioni amministrative.

A valle di tali ulteriori asistematicità del sistema di prevenzione, di recente introduzione, il Legislatore ha dunque attribuito alla confisca conseguenze civilistiche in danno di alcuni soltanto dei terzi (non interessati al procedimento), stabilendo la risoluzione dei contratti di lavoro subordinato a seconda della sussistenza o meno di una relazione qualificata con il destinatario della misura ablativa.

Evidente è l'irragionevole e cieca fame giustizialista, che fa strame di diritti di rango costituzionale che, seguendo le regole della legislazione democratica e liberale, sarebbero stati altrimenti, alle medesime condizioni, inviolabili.



Invece, la prevenzione consentirà ora di privare del lavoro – e quindi di un mezzo lecito di sostentamento – un soggetto che abbia l'unica sfortuna di essere cugino o cognato del proposto,

Una disparità di trattamento che, oltre a travolgere il principio di personalità della sanzione e la dimensione costituzionale del diritto al lavoro, non si giustifica neanche sul piano degli effetti, con la necessità di rescindere completamente i rapporti tra l'azienda confiscata ed il destinatario della confisca.

Esistono, infatti, misure di self-cleaning idonee a monitorare e sterilizzare situazioni come quelle in evidenza, senza risolvere i contratti di lavoro.

Del resto, in caso di confisca definitiva, la governance aziendale è irrevocabilmente devoluta allo Stato, con radicale impossibilità per l'ablato di esercitare ancora poteri gestori, anche per interposta persona.

Mortificato (annullato) è poi il diritto di difesa dei terzi – con violazione evidente dell'art. 24 Cost. - dal momento che l'automatismo della risoluzione non consente al soggetto inciso l'esercizio di una facoltà di contraddire e difendersi, essendo irrilevanti i concreti rapporti con il destinatario della confisca, il grado di affinità/parentela (non precisato dalla norma), il ruolo svolto in azienda (se apicale, di concetto o meramente manuale).

Esaltato, invece, è l'effetto criminogeno che il sistema sta ormai stabilmente assumendo (e che solo i nostrani inquisitori faticano a cogliere nella sua drammaticità): mettere sulla strada, indiscriminatamente, tutte le persone latamente collegate al proposto non significa solo amplificare il ricorso ad un sistema che, proprio per la sua natura largamente eccezionale, dovrebbe essere di prudente applicazione. Vuol dire, forse soprattutto, indurli a reimpietarsi in circuiti economici illegali, specie in contesti territoriali economicamente depressi.



È questo l'effetto moltiplicatore del quale si nutre la prevenzione, creando essa stessa le condizioni di un suo futuro sempre più massiccio impiego e, così, affermandosi progressivamente come il prevalente sistema di repressione - deregolata - dei più vari fenomeni criminali.

Su questo paradosso e sulla stato di eccezione "sovrano" nel quale stiamo scivolando con poche voci dissonanti, è giunto il momento di interrogarsi con forza.

Roma, 21 maggio 2025

L'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione UCPI